

Spett.le**Regione Toscana**

Struttura Operativa Regionale VIA

Piazza dell'Unità Italiana 1

FIRENZE – 50123

regionetoscana@postacert.toscana.itcarla.chiodini@regione.toscana.itsilvia.spadi@regione.toscana.itpaolo.dallantonia@regione.toscana.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, artt. 23 e seguenti; L.R. 10/2010, Titolo III. Istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente al “Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con la realizzazione di una piattaforma energetica” da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente KME Italy S.p.A. Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990

Spett.le Regione Toscana,

con la presente, KME Italy S.p.A. (“**KME**” o la “**Società**”), con sede legale in Firenze, alla Via Saviane n. 6 – CAP 50127 – in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il sottoscritto Dott. Claudio Pinassi (C.F. PNSCLD62L13E625W), intende fornire a codesta Spett.le Regione le proprie osservazioni in merito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, pervenuta alla Società mediante PEC in data 10 luglio 2020, con la quale si rileva che *“dall'attività istruttoria espletata nell'ambito delle sedute di Conferenza dei Servizi del 11/02/2020 e del 08/07/2020, sulla base della documentazione agli atti, dei pareri espressi dagli Enti interessati, dei contributi tecnici degli uffici di competenza, la Conferenza dei Servizi, come emerge da verbale della seduta del 08/07/2020, ha rilevato che “non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame” (il “Preavviso di Rigetto”).*

In via preliminare, fatte salve le riserve già espresse in sede di Conferenza di Servizi, KME ritiene che per una parte le motivazioni a fronte delle quali asseritamente *“non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR”* siano *“sub-judice”* e, per esse, la scrivente si attende un esito favorevole alle proprie posizioni, e che per un'altra parte le motivazioni, così come ad oggi formulate nei *“pareri”*, siano quanto meno da rivalutare e comunque superabili.

Preme sottolineare, infatti, che al fine di rispondere compiutamente a buona parte dei rilievi sollevati da codesta Spett.le Regione è necessario attendere la conclusione di procedimenti/processi, la cui durata ed i cui esiti non dipendono in alcun modo dalla Società ma da Autorità terze quali, ad esempio, il Tribunale Amministrativo per la Regione Toscana – Firenze (il **“TAR Toscana”**).



Azienda con sistema di gestione qualità
certificato da IGQ secondo ISO 9001:2015

KME Italy S.p.A. a socio unico
Sede Legale e
Uffici Amministrativi
50127 - Firenze
Via Giorgio Saviane, 6

Casella Postale 3095 Firenze
Phone: +39 055 4411 1
Fax: +39 055 4411 240
www.kme.com
PEC: kmeitalyspa@legalmail.it

Cap. Soc. € 93,999,000,00 iv
Cod. Fiscale e Reg. Imprese
di Firenze n° 00881250153
Partita IVA IT04528110481
REA n° 460501

Società esercitante direzione e coordinamento: KME SE – Osnabrück (D)

In ragione di ciò, nonché alla luce dell'ampio contenuto del Preavviso di Rigetto, la Società reputa necessario ottenere da parte di codesta Spett.le Regione la concessione di un'estensione dei termini previsti dal preavviso stesso.

L'estensione dei termini dovrebbe essere tale da consentire la definizione del giudizio innanzi al TAR Toscana, per il quale è fissata per il 22 settembre 2020 la celebrazione dell'udienza pubblica per la discussione del merito della controversia. La decisione verrà poi resa dal Collegio giudicante nei successivi 45 giorni. Si chiede pertanto di concedere a KME l'estensione al 30 novembre 2020.

Valga altresì sul punto precisare che, come è ormai noto, il rinvio dell'udienza innanzi al TAR Toscana non è dipeso dalla volontà della Società, la quale era riuscita a far sì che la vicenda si potesse chiudere entro i primi giorni del mese di maggio 2020, ma dal Comune di Barga, il quale ha richiesto un rinvio dell'udienza originariamente fissata per il 7 aprile 2020.

E' fuori di dubbio che la finora mancata definizione del procedimento innanzi al TAR Toscana non consenta di potere affermare che si sia configurato l'elemento ostativo della *"incompatibilità del progetto in esame in rapporto al seguente criterio escludente di localizzazione definito al paragrafo 3.1 "Impianti di incenerimento e di co-incenerimento" dell'allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): "3. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005."*

Ne consegue che la mancata concessione della summenzionata proroga determinerebbe un vizio del procedimento instaurato innanzi a codesta Spett.le Regione al fine dell'ottenimento del PAUR, in quanto non consentirebbe a KME di controdedurre compiutamente ed esaustivamente alle osservazioni sollevate all'interno del Preavviso di Rigetto, in evidente violazione della *ratio* sottesa a tale previsione.

Inoltre, nel rispetto dei principi del giusto procedimento amministrativo, non può e non deve ignorarsi l'impossibilità, ad oggi, per la stessa Regione di valutare se sussistono o meno ulteriori elementi ostativi quali, ad esempio, quelli dipendenti dalla chiusura del procedimento *ex art. 242 D.Lgs 152/2006*; anche in tale ipotesi si precisa che la Società, pur in una situazione di estrema difficoltà dovuta all'emergenza Covid 19, ha svolto entro tempi estremamente stringenti tutte le verifiche e le analisi richieste dall'ARPAT e ha avviato il procedimento *ex art. 242 D.Lgs 152/2006* al fine di consentire il rispetto dei termini della conferenza di servizi relativa al PAUR; la mancata chiusura ad oggi del summenzionato procedimento non dipende dalla Società bensì dalle Autorità Competenti.

Pertanto, anche per tale ragione, è necessaria una estensione dei termini.

Infine, la Regione, sebbene la Società abbia fornito tutti gli elementi utili e richiesti a tal fine, non è ancora nella possibilità di valutare se l'impianto sia inquadrabile come impianto di smaltimento (D) o di recupero (R) non avendo il Servizio Rifiuti della Regione ancora espresso il proprio parere sul punto e per il quale ha richiesto supporto, non ancora pervenuto, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Alla luce di quanto sopra, quindi, per garantire ed assicurare la correttezza del procedimento amministrativo e per rispettare il principio del giusto procedimento, è necessaria una estensione dei termini di cui al Preavviso di Rigetto.

Fatte queste premesse, nel merito, la Società intende replicare - nei limiti in cui le è possibile in forza delle informazioni in suo possesso - ai rilievi formulati all'interno della comunicazione *ex art. 10 bis L. 241/1990*.

In particolare, con riferimento alla contestazione secondo cui:

(i) *"la realizzazione del gassificatore e delle opere ad esso funzionali interferisce fisicamente con l'area in cui deve essere ricostruito l'immobile denominato Casa Buglia così come dettagliatamente*



Azienda con sistema di gestione qualità certificato da IGQ secondo ISO 9001:2015

KME Italy S.p.A. a socio unico
Sede Legale e
Uffici Amministrativi
50127 - Firenze
Via Giorgio Saviane, 6

Casella Postale 3095 Firenze
Phone: +39 055 4411 1
Fax: +39 055 4411 240
www.kme.com
PEC: kmeitalyspa@legalmail.it

Cap. Soc. € 93,999,000,00 iv
Cod. Fiscale e Reg. Imprese
di Firenze n° 00881250153
Partita IVA IT04528110481
REA n° 460501

Società esercitante direzione e coordinamento: KME SE – Osnabrück (D)

motivato nel parere conclusivo del Comune di Barga del 08/07/2020, si sottolinea nuovamente, come già ampiamente motivato ed evidenziato a più riprese, che la Società non condivide l'interpretazione fornita dal Comune di Barga della sentenza n. 747 resa dal TAR Toscana, Sezione III, in data 18 giugno 2020 (la "Sentenza") e, conseguentemente, non ritiene che tale elemento possa essere ostativo all'esito positivo del procedimento del PAUR. Le ragioni della posizione della Società sono già state esposte ampiamente ma, in tale sede, preme solo precisare nuovamente che l'ordinanza emanata dal Comune di Barga è stata dichiarata inefficace, dal TAR Toscana con la Sentenza, con la conseguenza che KME è in pieno possesso e proprietà dell'area su cui deve sorgere l'impianto. Si auspica che le Regione, nelle sue valutazioni, tenga in considerazione anche questo elemento nel rispetto dei principi di buona amministrazione e del giusto procedimento. Ciò posto, tuttavia, la Società - pur convinta di essere nel giusto - si impegnerà a valutare soluzioni tecniche e pratiche che consentano di superare l'elemento ostativo relativo a Casa Buglia ma, anche per rinvenire tali soluzioni, è necessaria una estensione dei termini del Preavviso di Rigetto;

(ii) *"incompatibilità del progetto in esame in rapporto al seguente criterio escludente di localizzazione definito al paragrafo 3.1 "Impianti di incenerimento e di co-incenerimento" dell'allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): "3. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005"*, come sopra ampiamente motivato si resta in attesa della sentenza che dovrà essere resa dal TAR Toscana innanzi a cui è incardinato il giudizio e la cui udienza è fissata per il prossimo 22 settembre 2020 fermo restando che la società, come ha già ampiamente dimostrato, ritiene che non vi sia sul sito invariante strutturale a valenza ambientale;

(iii) *"esito negativo della Valutazione di incidenza sul sito Natura 2000, SIR B06 IT 5120104 "Monte Palodina" come da nota rimessa dal competente settore regionale Tutela della Natura e del Mare in data 07/07/2020"*, in considerazione della circostanza che il parere negativo è stato reso poiché *"alla luce delle carenze riscontrate nella documentazione integrativa trasmessa, permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito Natura 2000, SIR B06 "Monte Palodina"*: la Società, sebbene ritenga di aver già fornito tutti gli elementi essenziali per consentire una valutazione tecnico scientifica della situazione, è disponibile a fornire al Settore "Tutela della natura e del mare" le ulteriori informazioni necessarie – da concordare con il settore competente - affinché possa verificare l'assenza di effetti negativi sul sito SIR B06 Monte Palodina e motivare il suo parere su risultanze tecnico-scientifiche e non sull'applicazione del principio di precauzione, considerando altresì che le massime ricadute attese di ossidi di azoto nell'area SIR sono meno di un trentesimo di quelle definite come limite per la tutela della vegetazione dal DLgs 155/2010;

(iv) *"parere negativo in relazione alla componente salute pubblica rimesso dalla Azienda USL in data 08/07/2020"* la Società rileva che in sede istruttoria, era stato convenuto che la valutazione doveva ispirarsi ai principi metodologici definiti dal Decreto 24/04/2013 del Ministero della Salute.

In tale quadro è stato sviluppato un approccio coerente con i principi enunciati dal citato DM 24/04/2013, e specificatamente per quanto attiene le sezioni 2.1 (acquisizione dei dati correnti), 2.2.1 (valutazione di primo livello), e 2.2.2 (valutazione di secondo livello). Applicando la citata metodologia è stata esclusa la necessità di eseguire una valutazione di terzo livello come previsto dalla sezione 2.2.3.

Su tale presupposto, confermando il riferimento metodologico di base adottato, si ritiene che, disponendo del tempo necessario ad un ulteriore confronto, anche nell'ambito di un tavolo tecnico allargato, sia possibile superare puntualmente i rilievi formulati, integrando il modello di valutazione presentato, anche alla luce della recente pubblicazione, sul sito ARS, di dati che non erano disponibili al momento della stesura del rapporto. Anche in ragione di ciò diviene necessaria una estensione dei termini di cui sopra.

Ciò premesso la Società ritiene di dover precisare di seguito alcuni aspetti particolarmente rilevanti.

In merito a quanto evidenziato nel parere dell'Azienda USL sui dati mortalità e morbosità dell'area, si rileva che, per poter concludere che gli eccessi di mortalità siano legati all'inquinamento industriale, occorre tuttavia esaminare il quadro completo dei risultati, compresi indicatori di coerenza e robustezza dei quali (i) il numero di eventi su cui i tassi sono basati e, quindi, la significatività statistica di eventuali differenze, (ii) la coerenza di risultati tra i due sessi, (iii) la coerenza di risultati tra Barga e Galliciano, (iv) occorre tenere conto dei confronti multipli, (v) dei risultati



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Azienda con sistema di gestione qualità
certificato da IGQ secondo ISO 9001:2015

KME Italy S.p.A. a socio unico
Sede Legale e
Uffici Amministrativi
50127 - Firenze
Via Giorgio Saviane, 6

Casella Postale 3095 Firenze
Phone: +39 055 4411 1
Fax: +39 055 4411 240
www.kme.com
PEC: kmeitalyspa@legalmail.it

Cap. Soc. € 93,999,000,00 iv
Cod. Fiscale e Reg. Imprese
di Firenze n° 00881250153
Partita IVA IT04528110481
REA n° 460501

Società esercitante direzione e coordinamento: KME SE – Osnabrück (D)

negativi oltre che di quelli statisticamente positivi. Selezionare alcuni risultati statisticamente ‘positivi’ al di fuori del contesto generale risulta fuorviante e preclude ogni conclusione non solo in termini di possibile causalità, ma anche semplicemente di presenza di un’associazione statistica.

Inoltre, non si comprende perché il confronto con la mortalità regionale, quale quello effettuato negli studi citati dal parere di ASL, sia considerato rilevante, mentre il confronto con la mortalità provinciale, effettuato nello studio KME in parallelo a quello con la mortalità regionale, sia considerato fuorviante. Non si è a conoscenza di testi scientifici o regolamentari, compreso il già citato DM del 2013, che privilegino l’una rispetto all’altra. Il confronto con più di una popolazione di riferimento, compresa una popolazione locale, è quello raccomandato dal DM 24/04/2013.

In merito alle considerazioni di ASL sulla qualità dell’aria rilevata da ARPAT nell’abitato di Fornaci di Barga si ritiene di dover precisare che i valori di PM10 misurati nelle campagne di monitoraggio da ARPAT nel 2018 non mostrano superamenti dei limiti di qualità (media delle medie giornaliere pari a 29 µg/m3 rispetto al limite di 40 µg/m3 e numero dei superamenti del valore giornaliero di 50 µg/m3 pari a 10 rispetto ai 35 massimi indicati dalla norma). In base alle stime ottenute dal modello di dispersione delle emissioni dei camini dello stabilimento KME basato sui dati emessi dai camini nel 2018, si evince che il contributo in termini di PM10 di KME sulla qualità dell’aria di Fornaci di Barga è pari allo 0,17%. In particolare, le stime del modello mostrano un valore di 0,049 µg/m3 di PM10 corrispondente al contributo di KME nel punto dove è stata ubicata la postazione di monitoraggio ARPA, che invece ha registrato un valore di 29 µg/m3.

In merito ad altre richieste inerenti all’invito a considerare differenti percorsi di esposizione diversi da quello per via inalatoria e “*altri parametri di natura ambientali quali ad esempio i dati delle specie chimiche presenti nel terreno*”, si rileva che al riguardo non sono chiaramente individuate linee guida italiane, e che non sono a conoscenza della scrivente elementi tali da giustificare tale richiesta. Al riguardo si ritiene di dover sottolineare che, per la valutazione degli impatti sanitari sia stato scelto un approccio conservativo, che si basa sugli impatti generati dalle emissioni autorizzate (scenario di massima emissione) e non su quelli misurati per l’installazione storica o su quelli attesi per le modifiche di progetto, che evidentemente comporterebbero impatti ampiamente inferiori.

(v) “*parere negativo del Comune di Barga e della Soprintendenza archeologia belle arti paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara in relazione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica come da motivazioni rimesse dai medesimi soggetti nei pareri espressi nel corso del procedimento e confermati nel corso dell’odierna seduta*”; in tale caso, vista anche la posizione espressa dal Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana, secondo la quale “*le soluzioni di mitigazioni proposte rendono il progetto non in contrasto con il PIT-PPR*” la Società si rende disponibile ad incontrare la Soprintendenza archeologia belle arti paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara (la “Soprintendenza”) al fine di individuare ulteriori soluzioni tecniche che possano consentire il superamento del parere negativo, dato che il parere della Soprintendenza non riporta apprezzabili motivi ostativi il cui superamento permetterebbe il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Inoltre, relativamente agli “*elementi, non ancora definitivamente chiariti, che tuttavia potrebbero dare origine alla sussistenza di ulteriori elementi ostativi*” si rileva che:

- a) “*in merito all’esatto inquadramento autorizzativo del gassificatore in progetto, quale impianto di smaltimento (D) o recupero (R). In caso di inquadramento come impianto di smaltimento trova applicazione il criterio escludente di localizzazione definito al paragrafo 3.1 “Impianti di incenerimento e di co-incenerimento” dell’allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): “2. Aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, secondo le prescrizioni contenute nell’Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004” del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana*”;
- *la realizzazione dell’impianto si configurerebbe in contrasto alle prescrizioni di cui all’art. 8.3 dell’Elaborato 8b al PIT/PPR*”, sull’assunto che KME ritiene di aver fornito tutti gli elementi per consentire tale valutazione (che è di esclusiva competenza della Regione), la Società si rende disponibile a supportare codesta Amministrazione fornendo tutte le ulteriori integrazioni necessarie per consentire il corretto



Azienda con sistema di gestione qualità certificato da IGQ secondo ISO 9001:2015

KME Italy S.p.A. a socio unico
Sede Legale e
Uffici Amministrativi
50127 - Firenze
Via Giorgio Saviane, 6

Casella Postale 3095 Firenze
Phone: +39 055 4411 1
Fax: +39 055 4411 240
www.kme.com
PEC: kmeitalyspa@legalmail.it

Cap. Soc. € 93.999.000,00 iv
Cod. Fiscale e Reg. Imprese
di Firenze n° 00881250153
Partita IVA IT04528110481
REA n° 460501

Società esercitante direzione e coordinamento: KME SE – Osnabrück (D)

inquadramento dell'impianto. In tale sede preme altresì rilevare che la definizione di tale aspetto diviene dirimente anche per consentire di superare alcune obiezioni sollevate dal Comune e dalla Soprintendenza; invero, se il contrasto con l'Elaborato 8b al PIT/PPR si configurasse solo laddove l'impianto sia qualificato di smaltimento e non di recupero (come anche evidenziato dal Settore Tutela del paesaggio della Regione Toscana, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione la quale ha espresso parere positivo), non si giustificerebbe anche l'unica motivazione che sorregge il parere della Soprintendenza ossia il contrasto con l'Elaborato 8b al PIT/PPR e conseguentemente quello del Comune il quale, a sua volta, richiama il parere della Soprintendenza per esprimersi negativamente su tale aspetto:

- b) *“conclusione del procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/06. In caso di conclusione del procedimento con la necessità di procedere alla bonifica e/o messa in sicurezza dell'area trova applicazione il criterio escludente di localizzazione definito al paragrafo 3.1 “Impianti di incenerimento e di co-incenerimento” dell'allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): “18. Area inserita nel PRB ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n.25/1998 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa Legge Regionale n. 25/98”. Si ricorda comunque che, per le previsioni di legge il procedimento di bonifica sopra citato deve essere completato prima di ogni uso dell'area”, si resta in attesa della definizione della procedura le cui tempistiche sono di competenza del Comune di Barga e di ARPAT. Si fa comunque presente che la prossima Conferenza di Servizi è convocata per il prossimo 30 luglio.*

Infine, con riferimento a quanto riscontrato in merito a:

“documentazione carente ai fini del rilascio del permesso a costruire;

- *necessità di chiarimenti ed integrazioni come riportato nel parere di competenza dei VV.F.;*
- *necessità di chiarimenti così come riportati nei pareri e contributi istruttori pervenuti nel corso del procedimento e ai quali si rimanda integralmente”,* la Società trasmetterà a codesta Spett.le Regione integralmente l'ulteriore documentazione e chiarimenti richiesti.

Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, nonché delle motivazioni già riportate in epigrafe, KME richiede un'estensione, alla data del 30 NOVEMBRE 2020, dei termini previsti dal Preavviso di Rigetto, sia per controdedurre esaustivamente e dettagliatamente a quanto contestato da codesta Amministrazione e permettere alla stessa Amministrazione valutazioni più esaustive che le permettano, altresì, di rivalutare le proprie posizioni a fine di prevenire qualunque pregiudizio in danno della Società, in presenza del quale la Società si troverebbe costretta ad adire le opportune sedi giudiziali.

Restiamo a disposizione per qualsiasi confronto sul punto.

Cordiali saluti.

Fornaci di Barga – 18 luglio 2020

Il legale rappresentante

Dott. Ing. Claudio Pinassi



Azienda con sistema di gestione qualità certificato da IGQ secondo ISO 9001:2015

KME Italy S.p.A. a socio unico
Sede Legale e
Uffici Amministrativi
50127 - Firenze
Via Giorgio Saviane, 6

Casella Postale 3095 Firenze
Phone: +39 055 4411 1
Fax: +39 055 4411 240
www.kme.com
PEC: kmeitalyspa@legalmail.it

Cap. Soc. € 93,999,000,00 iv
Cod. Fiscale e Reg. Imprese
di Firenze n° 00881250153
Partita IVA IT04528110481
REA n° 460501

Società esercitante direzione e coordinamento: KME SE – Osnabrück (D)